

Regolamento a tutela dell'inabilità temporanea a favore degli iscritti alla "Quota B" del Fondo di Previdenza Generale



*Adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM n. 83 del 6 luglio 2018,
approvata dai Ministeri vigilanti con nota prot. n. 1445 del 4 febbraio 2019.*

*Testo modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM n. 55 del 6 luglio
2023, approvata dai Ministeri vigilanti con nota prot. n. 4289 del 3 aprile 2024*

**REGOLAMENTO A TUTELA DELL'INABILITÀ TEMPORANEA A FAVORE DEGLI ISCRITTI
ALLA "QUOTA B" DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE**

Indice

ART. 1 (Ambito di applicazione)	3
ART. 2 (Requisiti per l'erogazione dell'indennità)	3
ART. 3 (Presentazione della domanda)	4
ART. 4 (Importo dell'indennità)	5
ART. 5 (Decorrenza e durata)	5
ART. 6 (Divieto di cumulo)	6
Art. 7 (Verifiche d'ufficio dell'inabilità)	6
ART. 8 (Ricorsi)	6
Art. 9 (Regolarità contributiva)	7

REGOLAMENTO A TUTELA DELL'INABILITÀ TEMPORANEA A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLA "QUOTA B" DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

ART. 1 (Ambito di applicazione)

Comma 1

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 27-*bis* del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, disciplina l'erogazione delle prestazioni di inabilità temporanea spettanti all'iscritto alla "Quota B" che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio della professione, la cui tutela previdenziale compete alla gestione "Quota B". La medesima tutela è assicurata al professionista contribuente alla "Quota B", titolare di trattamento pensionistico anticipato presso tale gestione, fino al compimento dell'età *pro tempore* vigente per la maturazione del diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia.

Comma 2

Le prestazioni di cui al comma 1 consistono in un'indennità giornaliera, erogabile solo per i periodi di inabilità successivi all'iscrizione all'albo e non oltre il compimento dell'età *pro tempore* vigente per la maturazione del diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia.

Comma 3

All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato l'art. 2 del Regolamento delle prestazioni assistenziali aggiuntive del Fondo della libera professione- "Quota B" approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2007 e successive modifiche.

ART. 2 (Requisiti per l'erogazione dell'indennità)

Comma 1

L'indennità è riconosciuta su domanda del professionista e a condizione che:

- a) vi sia un effettivo ed accertato stato di temporanea e assoluta inabilità all'esercizio della professione che comporti la sospensione dell'attività professionale, la cui tutela previdenziale compete alla gestione "Quota B";
- b) il periodo di inabilità, in costanza di iscrizione all'albo professionale, sia superiore a 30 giorni solari continuativi;
- c) l'iscritto abbia maturato almeno tre anni solari - dal 1° gennaio al 31 dicembre - di iscrizione e contribuzione alla "Quota B", di cui uno nel biennio precedente la data di insorgenza dell'inabilità;
- c *bis*) il pensionato anticipato di "Quota B", abbia maturato almeno tre anni solari - dal 1° gennaio al 31 dicembre - di iscrizione e contribuzione alla "Quota B", di cui uno nell'anno precedente la data di insorgenza dell'inabilità;
- d) il richiedente sia in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9;
- e) il richiedente, al momento dell'insorgenza dell'inabilità, non abbia compiuto l'età *pro tempore* vigente per la maturazione del diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia.

ART. 3 (Presentazione della domanda)

Comma 1

La domanda di prestazioni per inabilità temporanea deve essere sottoscritta dall'iscritto o,6 in caso di suo comprovato impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, da un suo familiare o, in mancanza, da un terzo, e deve essere presentata decorsi trenta giorni e non oltre i sessanta dall'insorgenza della malattia o dal verificarsi dell'infortunio e, comunque, finché persista lo stato d'inabilità. In caso di decesso dell'iscritto durante il periodo di inabilità temporanea e assoluta, la domanda può essere presentata dagli eredi entro 6 mesi dalla data del decesso. In tal caso, si applica l'art. 5, comma 1.

Comma 2

Ferma restando la condizione del perdurare dell'inabilità, qualora l'iscritto presenti domanda dopo il sessantesimo giorno dall'insorgere della malattia o dal verificarsi dell'infortunio, l'indennità decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Comma 3

La domanda deve essere redatta tramite l'apposito modulo predisposto dall'ENPAM, contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'iscritto attesta:

- a) di aver sospeso ogni attività professionale e di non averla ripresa;
- b) di non percepire o di non aver percepito, per il medesimo periodo, l'indennità di maternità di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni;
- c) di non percepire o di non aver percepito, per il medesimo periodo, l'indennità per gravidanza a rischio riconosciuta dall'art. 8 del Regolamento ENPAM a tutela della genitorialità, ai sensi dell'art. 70, comma 1, del D.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001;
- d) di non aver presentato domanda di pensione per inabilità assoluta e permanente.

Comma 4

La domanda deve essere corredata da certificato in originale rilasciato da un medico del SSN attestante:

- a) la data di inizio dell'inabilità;
- b) la diagnosi e la prognosi.

Al certificato potrà essere allegata ulteriore documentazione medica comprovante lo stato di inabilità temporanea e assoluta.

Comma 5

La certificazione medica in originale attestante l'eventuale prosecuzione del periodo di inabilità deve essere trasmessa entro quindici giorni dalla data di scadenza della precedente prognosi. In caso di mancato rispetto di tale termine si applica il disposto di cui al successivo art. 5, comma 2.

Comma 6

L'invio della domanda e dei certificati medici a mezzo fax o tramite PEC interrompe i termini di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo ferma restando, ai fini della liquidazione dell'indennità, la necessaria acquisizione, da parte dell'ENPAM, dei certificati medici in originale.

ART. 4 (Importo dell'indennità)

Comma 1

Per gli iscritti che versano il contributo con l'aliquota intera, l'indennità per inabilità temporanea è calcolata su base giornaliera ed è pari ad 1/365 dell'80% del reddito medio annuo imponibile presso la "Quota B" – al netto del reddito già soggetto a contribuzione "Quota A" – relativo ai contributi dovuti e versati nei tre anni precedenti l'insorgenza dello stato di inabilità.

Comma 2

L'indennità giornaliera, in ogni caso, non può essere superiore all'importo di € 167,11, annualmente indicizzati nella misura del 100% dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istat. Il provvedimento di rivalutazione è annualmente adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente soggetta all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 509/1994.

Comma 3

Per i contribuenti che versano il contributo in misura ridotta, gli importi di cui ai precedenti commi sono rideterminati tenendo conto del rapporto fra la contribuzione ridotta versata e la contribuzione dovuta in base all'aliquota contributiva ordinaria *pro tempore* vigente nell'anno che precede l'evento.

Comma 4

Nel caso in cui l'importo dell'indennità giornaliera sia inferiore a € 0,40 non si procede all'erogazione del trattamento. Tale importo è annualmente indicizzato nella misura e secondo le modalità di cui al precedente comma 2.

ART. 5 (Decorrenza e durata)

Comma 1

L'indennità è corrisposta a partire dal trentunesimo giorno successivo all'insorgenza dello stato di inabilità e viene erogata per un periodo massimo continuativo di settecentotrenta giorni.

Comma 2

In caso di malattia non continuativa, dopo la ripresa dell'attività e successiva interruzione della stessa a causa di inabilità temporanea e assoluta, l'indennità – calcolata con i medesimi criteri di cui all'art. 4 – spetta dopo un nuovo periodo di carenza di trenta giorni.

Comma 3

Nel caso di cui al comma 2, l'indennità erogata dal Fondo non potrà comunque essere corrisposta per un periodo anche non continuativo superiore a settecentotrenta giorni nell'arco degli ultimi millequattrocentosessanta giorni.

Comma 4

L'erogazione dell'indennità cessa al compimento dell'età *pro tempore* vigente per la maturazione del diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia ovvero decorsi novanta giorni dalla ricezione, da parte dell'iscritto, della nota di comunicazione dell'ENPAM di riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente ai sensi degli artt. 20 e seguenti del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale.

ART. 6 (Divieto di cumulo)

Comma 1

L'indennità giornaliera per inabilità temporanea non è cumulabile con il trattamento di inabilità assoluta e permanente né, per il medesimo periodo, con l'indennità di maternità corrisposta ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni, nonché con l'indennità per gravidanza a rischio riconosciuta dall'art. 8 del Regolamento ENPAM a tutela della genitorialità, ai sensi dell'art. 70, comma 1, del D.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001.

Art. 7 (Verifiche d'ufficio dell'inabilità)

Comma 1

L'Ente si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli finalizzati a verificare lo stato di inabilità temporanea e assoluta.

Comma 2

Resta fermo il disposto di cui all'art. 8, comma 4, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale qualora la prognosi di inabilità temporanea e assoluta sia superiore a sei mesi.

Comma 3

Nel caso in cui l'iscritto non risulti inabile in modo assoluto all'esercizio dell'attività professionale l'indennità è revocata e l'Ente procede al recupero delle somme indebitamente percepite.

ART. 8 (Ricorsi)

Comma 1

Contro la reiezione della domanda di prestazioni d'inabilità temporanea previste dal presente Regolamento, l'iscritto o il superstite, o i loro aventi causa possono ricorrere all'Ente entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di tale provvedimento.

Art. 9 (Regolarità contributiva)

Comma 1

Agli iscritti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori dovuti all'Ente, l'indennità di cui al presente Regolamento è erogata previa regolarizzazione della posizione contributiva.

Comma 2

In caso di irregolarità contributiva è fatta salva la facoltà dell'Ente di procedere al recupero delle somme secondo le disposizioni generali in tema di compensazione.

Comma 3

Il disposto di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l'irregolarità riscontrata sia dovuta a contribuzione erroneamente versata presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.